



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Cons. Quirino Lorelli

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 422 /2018

sul ricorso in materia di pensioni militari, iscritto al n.21800 del registro di segreteria, proposto da **R. G.**, nato a omissis il omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Antonio Plutino

C O N T R O

1) **I.N.P.S.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Teresa Pugliano, Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, giusta memoria depositata il 22-10-2018;

2) **Regione Calabria**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Mazzacuva, come da memoria depositata il 22-11-2018

uditi all'udienza del 4 dicembre 2018, l'avv.to F. Schifino, in sostituzione e per delega dell'avv. M.A. Plutino per il ricorrente, il dott. F. Vecchio per l'INPS e l'avv. F. Mazzacuva per la Regione Calabria, esperito il tentativo di conciliazione come da verbale di udienza

F A T T O

Con atto introduttivo del presente giudizio, depositato l'11-10-2018, il sig. G. R., chiede a questa Corte dei conti di accertare, dichiarare e statuire il diritto alla ricostruzione del proprio rapporto previdenziale con il versamento dei relativi contributi all'INPS settore pubblico impiego (ex INPDAP) dalla data di elezione a Presidente CO.RE.COM. Calabria avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 9 del 15.6.2016, così come previsto dal Regolamento del 2.2.2005 emanato dal A.G.COM (in G.U. n.44 del 23.2.2005) e di ordinare ai convenuti INPS e Regione Calabria di applicare al caso per cui è ricorso il



Regolamento del 2.2.2005 emanato dal A.G.COM e ordinare di emanare tutti i necessari atti amministrativi affinché gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi maturati e connessi alla funzione di Presidente Corecom Calabria vengano versati presso l'INPS settore pubblico impiego (ex INPDAP).

Precisa il ricorrente, funzionario del Ministero dell'Interno, che, giusta decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria n. 9 del 15.6.2016 veniva eletto Presidente del Comitato regionale per le Comunicazioni della Regione Calabria (CO.RE.COM.) per la durata della legislatura regionale e di essere stato collocato, su sua richiesta, con atto del 4.7.2016, ai sensi dell'art. 7, comma 8, lett. b), del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri, del 16.5.2001.

Precisa poi, una volta insediatosi quale Presidente del CO.RE.COM., di aver fatto istanza affinché venisse regolarizzata la sua posizione contributiva, sulla base legge n. 112/2004, art. 13, in cui si demanda la disciplina delle aspettative e dei permessi dei presidenti e dei componenti dei Co.re.com ad apposito regolamento dell'A.G.COM., emanato, in esecuzione della citata legge, con delibera n. 70/05/CONS in data 2.2.2005. Il 18.7.2017, il R. presentava istanza telematica n.199812 alla direzione centrale dell'INPS chiedendo l'accredito figurativo dei contributi per aspettativa sindacale ex art. 3, D.lgs. n. 564/1994 in combinato disposto con l'art. 31 della Legge n. 300/1970, ma il successivo 24.11.2017, con nota prot.0023.24/11/2017.0249581, l'INPS rispondeva con diniego alla richiesta del . R., ritenendo che i periodi di aspettativa non retribuita prestata in qualità di Presidente del CO.RE.COM. dal 16.6.2016 al 31.12.2017 non rientrano tra quelli disciplinati dalla normativa richiamata.

Quindi il 19/6/2018 l'odierno ricorrente ha chiesto all'INPS di rendere possibile con l'emanazione di tutti gli atti necessari il versamento degli oneri previdenziali maturati e maturandi nel settore Pubblico Impiego dell'INPS e cioè nel medesimo istituto previdenziale del datore di lavoro Ministero dell'Interno (art.3, Regolamento A.G.COM. citato).

Si è costituito in giudizio l'INPS, con memoria depositata il 15-11-2018, eccependo l'inammissibilità/improcedibilità della pretesa azionata posto che dalla documentazione versata in atti, non si rinverrebbe nessun provvedimento di versamento e/o rigetto dell'accredimento dei contributi connessi alla funzione di Presidente CO.RE.COM. Calabria, per cui a norma del disposto normativo



dettato dall'articolo 153, lettera b) del decreto legislativo 26 agosto 2016, n° 174 si eccepisce l'inammissibilità del presente ricorso. Inoltre l'INPS eccepisce che i corrispettivi per l'attività prestata per i periodi in aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, prestata alle dipendenze della Regione Calabria, rientrano nei rapporti di collaborazione sia tipici che atipici, sono fiscalmente qualificati quali redditi di lavoro autonomo e la contribuzione previdenziale a cui sono soggetti è quella della contribuzione rientrante nell'ambito della gestione separata a carico dell'A.G.O., da cui deriverebbe il difetto di giurisdizione del giudice adito, a favore del giudice ordinario quale giudice del rapporto di lavoro, da individuarsi nel Tribunale di Reggio Calabria nel cui territorio ricade la residenza del ricorrente.

Nel merito l'INPS rappresenta come il CO.RE.COM. non sia un ente statale, per cui la pretesa di vedersi accreditati i contributi alla Cassa Stato sarebbe manifestamente infondata, così come se volesse farsi riferimento alla CPDEL (Cassa Enti Locali) la situazione non muterebbe, posto che, anche qui si richiede l'acquisizione dello status di pubblico dipendente regionale o di Ente locale a mezzo concorso, la natura di lavoro subordinato del rapporto, la corresponsione di una retribuzione le cui voci siano ritenute utili ai fini previdenziali. Sempre secondo l'INPS non vi sarebbero elementi che consentano di ricondurre la prestazione lavorativa ad una prestazione di lavoro dipendente, e qualora lo fosse, sarebbe una prestazione lavorativa a carico della Regione Calabria, i cui versamenti contributivi afferiscono alla CPDEL e non già alla Cassa Stato, risultando di tutta evidenza l'infondatezza del preteso versamento dei relativi contributi per il periodo dal 16/6/2016 al 18/4/2018 alla Cassa Stato a cui conferiscono i versamenti contributivi dei lavoratori del Ministero dell'Interno.

Si è altresì costituita la Regione Calabria, con memoria depositata il 22-11-2018, rappresentando come i componenti del CO.RE.COM. non siano inquadrabili nell'alveo delle cariche pubbliche elettive, visto che tale Comitato non costituisce un organo elettivo, neanche di secondo grado e come il contratto di lavoro a tempo determinato, a cui fa riferimento l'art.7 del C.C.N.L. Ministeri del 16/5/2001, non sia mai stato firmato, né poteva esserlo, atteso che l'incarico in questione è volto a ricoprire una funzione pubblica che viene meno allo scadere della legislatura, per cui non ha un termine preciso, ma segue le sorti dell'organo elettivo. Sempre secondo la Regione Calabria, il R. avrebbe potuto, qualora



avesse ritenuto di poter usufruire dell'aspettativa di cui all'art.31 della L. n. 300/70, presentare all'INPS richiesta di adesione alla contribuzione figurativa, atteso che tale adempimento era a carico del richiedente.

Per quanto attiene, invece, alle disposizioni contenute nel Regolamento emanato dall'AG.COM. con la Deliberazione 70/05/CONS, questo non imporrebbe alle Regioni una spesa obbligatoria, bensì attribuirebbe la mera facoltà a destinare, in sede di bilancio, le risorse per tali oneri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dopo altro sollecito inoltrato con nota prot. n. 12209 dell'8.3.2018, l'INPS avrebbe riscontrato la richiesta del Consiglio regionale con missiva prot. n.0023.10/05/2018.0061846, acquisita al prot. n. 21941 del 10.5.2018, con la quale, precisava che gli obblighi contributivi ricorrono nella Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335 — salvo che tali compensi siano riconducibili all'art. 50, comma 1, lettera f) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e, pertanto, non costituirebbero base imponibile previdenziale ai fini della suddetta contribuzione, rappresentando, comunque, come la questione fosse al vaglio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a cui è stato richiesto apposito parere. Da quanto sopra discenderebbe l'impraticabilità del versamento dei contributi da parte del Consiglio regionale, attesa l'insussistenza di una norma di legge che legittimi tale versamento in riferimento al periodo in cui l'odierno ricorrente è stato in aspettativa non retribuita dal suo ente di appartenenza, perché avvalso della previsione, già sopra menzionata, di cui all'art. 7, comma 8 lett. b del CCNL comparto Ministeri del 16/05/2001, anziché iscriversi alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 33 per come prospettato dall'INPS, al fine di consentire il legittimo versamento dei reclamati contributi secondo i dettami di questa normativa, cioè con le aliquote ivi previste.

All'udienza di discussione del 4-12-2018, espletato il tentativo di conciliazione come da verbale, i procuratori costituiti si sono riportati alle rispettive difese e conclusioni.

DIRITTO

1. La prima questione che deve essere affrontata riguarda l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'INPS e quella, connessa, di improcedibilità del ricorso per mancanza di una domanda amministrativa.



E' pacifico ed incontroverso che la giurisdizione della Corte dei conti copre tutta la materia pensionistica (art.1, comma 2 del C.G.C.), la quale, evidentemente, rimane estesa anche all'accertamento dei relativi obblighi contributivi di tipo previdenziale, circostanza che costituisce tipico oggetto della attività della Corte dei conti (cfr. Corte dei conti, Sez. III, 26 luglio 2018, n.282, in materia di accertamento di obblighi contributivi e di ricostruzione dei relativi obblighi).

Nella specie la domanda del ricorrente, volta ad accertare la spettanza dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali per il periodo di aspettativa, appare correttamente radicata presso questa Corte dei conti dopo che, giusta note prodotte in atti, egli ha proceduto a notificare tanto all'INPS, quanto al Consiglio regionale della Calabria formali richieste di regolarizzazione dei versamenti contributivi. In conclusione l'eccezione di difetto di giurisdizione e quella di improcedibilità del ricorso per mancanza di domanda amministrativa vanno reiette.

*

2. La materia relativa allo status giuridico, economico e previdenziale dei componenti dei CO.RE.COM. risulta disciplinata dalla Deliberazione 2 febbraio 2005, recante *“Regolamento per la disciplina delle aspettative e dei permessi dei presidenti e dei componenti dei CO.RE.COM. (Deliberazione n.70/05/CONS)”*, pubblicata sulla G.U. n.44 del 23 febbraio 2005, secondo la quale *“I presidenti dei comitati regionali per le comunicazioni, o coloro che in caso di assenza o impedimento del presidente ne svolgano le funzioni, qualora siano lavoratori dipendenti, a richiesta, sono collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato”* (art.1, comma 1, dell'Allegato A), mentre *“L'amministrazione regionale prevede a proprio carico, dandone tempestiva comunicazione ai datori di lavoro, gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi da versare ai rispettivi istituti per i presidenti e i componenti dei comitati regionali per le comunicazioni che siano collocati in aspettativa o che usufruiscano dei permessi ai sensi degli articoli 1 e 2”* (art.3, comma 1, All. A). Ritiene questo Giudicante che tale tipo di aspettativa non retribuita sia da considerarsi diversa, sia rispetto a quella di cui all'art.7, comma 8, lett. b) del C.C.N.L. del 16 maggio 2001, sia da quella di cui all'art.3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e dall'art.31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, posto che, per la stessa, viene espressamente previsto che la relativa contribuzione



previdenziale ed assistenziale, che copre il periodo di mancato svolgimento del rapporto di lavoro presso l'amministrazione di appartenenza, sia posto a carico del Consiglio regionale che ha provveduto alla nomina del soggetto alla carica di Presidente del CO.RE.COM.

Ogni diversa, opposta, difforme interpretazione del combinato disposto delle norme appare quindi contrastare con la lettera della suddetta disposizione e non può essere accolta, posto che *"in claris non fit interpretatio"* e non essendo consentito al Giudice provvedere alla disapplicazione di norme regolamentari, se non per contrarietà a disposizioni comunitarie primarie.

Il fatto che il regime previdenziale delle aspettative non retribuite sia diverso e non uniforme, come ritiene, a torto, l'Amministrazione regionale nella propria memoria di costituzione, emerge dalla comparazione tra la disposizione relativa alla copertura previdenziale per i casi di aspettativa sindacale (*"i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi."*, cfr. art.3 del D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 564), rispetto a quello per il quale è causa (cfr. art.3, comma 1, All. A, Del. n.70/05/CONS, cit.).

Alcun pregio ha poi la tesi, prospettata da ambedue le Amministrazioni resistenti, per la quale il ricorrente avrebbe dovuto provvedere all'iscrizione alla gestione separata di cui all'art.2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, posto che al momento della nomina all'incarico di che trattasi, il soggetto ha due opzioni: la prima è quella di avvalersi della norma speciale (la Del. n.70/05/CONS) che prevede il collocamento in aspettativa non retribuita a richiesta dell'interessato. La seconda per la quale il nominato chiede alla propria amministrazione di appartenenza di essere autorizzato allo svolgimento dell'incarico stesso, senza interruzione della propria originaria attività lavorativa, nel quale caso il periodo di svolgimento dell'incarico autorizzato rimane assoggettato alla iscrizione alla gestione separata di cui sopra ed al versamento – da parte del CO.RE.COM. presso il quale il soggetto è nominato – della relativa contribuzione.



Va ricordato, in materia di obblighi di iscrizione alla gestione separata, che scopo della riforma pensionistica di cui alla Legge n.335/1995, era, fra gli altri, quello di assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse e ciò è avvenuto essenzialmente in tre modi (art. 2, comma 25):

- disponendo la costituzione di nuovi fondi previdenziali, cosa che poi è avvenuta col D. Lgs attuativo 10 febbraio 1996, n.103;
- aggregando alcune categorie di professionisti a casse professionali già esistenti;
- disponendo l'iscrizione alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, delle seguenti categoria di lavoratori:
 - 1) tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale; nella fattispecie devono quindi essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l'attività non sia iscrivibile;
 - 2) della quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa, che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale;
 - 3) della categoria dei venditori a domicilio, ex art. 36, Legge n.426/1971.

Con successive disposizioni di legge sono stati assicurati alla Gestione anche gli spedizionieri doganali non dipendenti, gli assegni di ricerca, i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, gli amministratori locali, i beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, i lavoratori autonomi occasionali, gli associati in partecipazione, i medici con contratto di formazione specialistica, i Volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008), i prestatori di lavoro occasionale accessorio.

L'iscrivibilità dei suddetti soggetti è in linea di principio strettamente connessa con la qualificazione fiscale dei redditi che essi percepiscono (v. base imponibile delle singole categorie).

Tornando quindi al caso che occupa le due opzioni (messa in aspettativa non retribuita o autorizzazione allo svolgimento dell'incarico) rimangono nella disponibilità dell'interessato ed a nulla rileva che il provvedimento di collocamento in aspettativa da parte dell'Amministrazione di provenienza (il



Ministero dell'Interno), di cui al decreto dirigenziale del 4 luglio 2016 a firma del Vice Capo Dipartimento Vicario, rechi – invero erroneamente – la qualificazione dell'aspettativa alla stregua di quelle di cui all'art.7, comma 8, lett. B) del C.C.N.L. del 16 maggio 2001.

Tale norma contrattuale infatti prevede che:

“8. L'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:

a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa amministrazione o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova.

b) per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra amministrazione del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato.

c) per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell'11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l'aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.”

Ora è che l'aspettativa che riguarda i soggetti nominati alla carica di Presidente del CO.RE.COM. è disciplinata da norma apposita, ancorché l'Amministrazione di appartenenza del dipendente nominato abbia disposto un tipo di aspettativa relativo ad una diversa fattispecie, ma tale circostanza non vale a modificare il regime giuridico e previdenziale relativo allo svolgimento di quelle specifiche funzioni.

Ai fini pensionistici l'aspettativa si diversifica fra periodi durante i quali il dipendente è esonerato, temporaneamente, dal prestare servizio ma che, pur facendo venir meno la prestazione lavorativa, tuttavia, non interrompono il rapporto giuridico di dipendenza e, pertanto, il relativo periodo è utile a pensione; e periodi che possono essere utili a pensione mediante domanda dell'interessato e contribuzione figurativa, riscatto oneroso o contribuzione volontaria.



A questo punto si tratta di individuare, nella fattispecie, quale regime vada applicato, se quello per il quale il periodo svolto presso il CO.RE.COM. quale Presidente dello stesso sia utile a pensione presso l'Amministrazione di appartenenza o se, invece, si tratti di un periodo che può essere utile a pensione mediante domanda dell'interessato e contribuzione figurativa, riscatto oneroso o contribuzione volontaria.

Ritiene questo Giudicante di dover aderire a questa seconda interpretazione, con la puntualizzazione necessaria che deriva, al caso di specie, dalla portata dell'art.3, comma 1, all. A) della Del. AG. COM. n.70/05/CONS e tanto sulla base di un'espressa indicazione della stessa INPS risalente al 15 marzo 2013 e pubblicata sul sito internet dell'Istituto, la quale non risulta successivamente modificata o abrogata. Secondo tale indicazione *“La legge 300/1970, all'articolo 31, stabilisce che i lavoratori eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblea regionale o che ricoprono altre funzioni pubbliche elettive, possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato e richiedere l'accredito della contribuzione figurativa per i relativi periodi ai fini del riconoscimento del diritto e della misura della pensione.*

La norma è stata successivamente estesa e disciplinata a seguito dell'evoluzione normativa descritta nel dettaglio nella circolare n.39 del 14 marzo 2013, nella quale vengono inoltre rivisitate le posizioni precedentemente assunte in materia dall'Istituto. Di conseguenza, è da ritenere superato il precedente orientamento, dovendosi preferire una interpretazione estensiva dell'articolo 31 della legge 300/1970 – corroborata da specifico parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – che include i dipendenti pubblici non solo eletti, ma anche chiamati a svolgere le funzioni di assessore regionale sulla base di una “nomina” decisa da un Organo elettivo.”.

Dal canto suo la qui sopra richiamata circolare INPS n. 39 del 14 marzo 2013, al punto 2, stabilisce che destinatari della contribuzione figurativa sono pertanto i soggetti richiamati al comma 1 dell'art. 38, ovvero tutti i dipendenti, pubblici e privati, eletti membri del Parlamento, nazionale ed europeo, o di Assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche.

Nella fattispecie non pare dubitabile che il ricorrente sia stato nominato dal Consiglio regionale della Calabria a ricoprire la funzione pubblica di omissis, onde, sempre secondo la circolare, egli può valorizzare, ai fini pensionistici il



periodo di aspettativa senza assegni fruito a tale titolo, presentando domanda di accredito figurativo all'INPS, Gestione ex INPDAP - Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa.

La circolare poi stabilisce che *“L'onere consiste nel versamento a carico del soggetto in aspettativa che intende avvalersi del diritto all'accredito della contribuzione figurativa dell'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo per il quale sia stata fruita la/le aspettativa/e. L'onere in questione deve essere assolto con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2000, secondo quanto stabilito dal comma 2 della previsione più volte richiamata.*

La base imponibile di riferimento per il calcolo dell'onere deve essere commisurata alla retribuzione virtuale e cioè a quella che avrebbe percepito l'interessato se fosse rimasto in servizio. Conseguentemente detta retribuzione deve essere corrispondente alla categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguata in relazione alla dinamica contrattuale della stessa categoria e qualifica.

A tal fine alla domanda di cui al paragrafo 3 deve essere allegato, sempre a cura dell'interessato, un prospetto autocertificato attestante l'ammontare della/e retribuzione/i di riferimento.

All'imponibile sopra descritto deve essere applicata l'aliquota di contribuzione ai fini pensionistici. A tal fine si precisa che l'aliquota:

per i lavoratori dipendenti assicurati ai fini pensionistici presso la CTPS (Cassa Trattamenti Pensionistici Stato) fino al 31 dicembre 2006 è pari all'8,7% e a decorrere dal 1° gennaio 2007 è pari a 8,80.

Per i lavoratori dipendenti assicurati ai fini pensionistici presso la CPDEL, CPS, CPI e CPUG fino al 31 dicembre 2006 l'aliquota è pari all'8,55% e a decorrere dal 1° gennaio 2007 è pari a 8,85.

Per tali periodi è dovuto, inoltre, il contributo pari a 0,35% destinato al Fondo Credito a carico di tutte le categorie di iscritti alla Gestione ex INPDAP.”

Nella fattispecie odierna tuttavia esiste una specifica disposizione – rappresentata dall'art.3, comma 1, all. A) della Del. AG. COM. n.70/05/CONS - la quale, si ripete, non potrebbe essere disapplicata, fatta salva la eventuale futura



abrogazione, secondo cui “L'amministrazione regionale prevede a proprio carico, dandone tempestiva comunicazione ai datori di lavoro, gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi da versare ai rispettivi istituti per i presidenti e i componenti dei comitati regionali per le comunicazioni che siano collocati in aspettativa”, il che comporta che i versamenti di cui alla circolare INPS n.39/2013, rimangono a carico del Consiglio regionale della Calabria.

In conclusione il ricorso va accolto con le precisazioni di cui in premessa.

Le spese vanno compensate stante la assoluta novità della questione.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.

Così deciso in Catanzaro alla pubblica udienza del 4 dicembre 2018.

*Il giudice unico
f.to Quirino Lorelli*

Depositata in segreteria il 06/12/2018

Il Responsabile delle segreterie pensioni

f.to Dott.ssa Francesca Deni

**CORTE DEI CONTI
SEGRETERIA SEZIONE GIURISIDIZIONALE
PER LA REGIONE CALABRIA**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente presso questo Ufficio composta di n.3 fogli.

Si attesta, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82, art.22 “copie informatiche di documenti analogici”, che la presente copia digitale è tratta dall'originale cartaceo conservato nel sistema documentale della Segreteria di questa Sezione giurisdizionale ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Catanzaro, 07/12/2018

p. La Responsabile della segreteria giudizi pensionistici
f.to digitalmente Salvatore Coschina